

BANDO PER IL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI DI REGGENZA O SUPPLENZA
PRESSO SEDI SEGRETARILI DEI COMUNI A DECORRERE DALL'ANNO 2022.

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

- Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 414 di data 18.03.2022;
- visto l'articolo art. 163 della L.R. 3 maggio 2018, n. 2 (Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino – Alto Adige);

Rende noto:

A norma dell'articolo 163 della L.R. 3 maggio 2018, n. 2, che gli incarichi di segretario comunale reggente o supplente presso i comuni devono essere conferiti ai soggetti collocati in apposita graduatoria, secondo l'ordine di posizionamento nella stessa; tale graduatoria sarà utilizzata per il conferimento degli incarichi di supplenza e reggenza che il Presidente disporrà, fino all'approvazione delle graduatoria successiva.

MODALITA' PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

L'istanza per l'inserimento nella graduatoria provinciale deve essere compilata sulla scorta del modello proposto in allegato e inviata esclusivamente via PEC all'indirizzo: serv.autonomielocali@pec.provincia.tn.it allegando file pdf con scansione del documento di identità del sottoscrittore

Entro le ore 12.00 del giorno 07 Aprile 2022

Non saranno prese in considerazione eventuali domande o documenti che per qualsiasi ragione, compresa la forza maggiore o il fatto di terzi, giungeranno in ritardo o non corredate dai prescritti documenti.

I requisiti prescritti dal bando devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda di ammissione.

Nella domanda, l'aspirante dovrà dichiarare, sotto la propria personale responsabilità, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 e consapevole della decadenza dagli eventuali benefici ottenuti e delle sanzioni penali previste rispettivamente dagli articoli 75 e 76 del citato decreto, per le ipotesi di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi:

1. il nome ed il cognome;
2. la data ed il luogo di nascita;
3. di essere fisicamente idonei al servizio;
4. il possesso della cittadinanza italiana;
5. il godimento dei diritti politici;
6. la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
7. il Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle stesse;

8. le eventuali condanne penali riportate od i procedimenti penali in corso;
9. di non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione;
10. gli eventuali requisiti che danno diritto a preferenze o a precedenza (anche con riferimento alle disposizioni in materia di accesso all'impiego negli enti di minoranza linguistica);
11. il voto di laurea;
12. il possesso dell'abilitazione alle funzioni di segretario comunale, indicando data ed autorità che ha rilasciato l'abilitazione e la relativa votazione;
13. attestato di frequenza del corso abilitante di cui all'art. 143 del CEL e votazione finale complessiva ovvero dichiarazione di aver partecipato all'esame speciale per il conferimento del certificato di abilitazione alle funzioni di segretario comunale di cui al DPGR n. 81 di data 04/06/1998 (per quelli che hanno fatto l'esame "secco");
14. altri titoli di studio;
15. titoli di servizio: ai fini della valutazione devono essere indicati il datore di lavoro, pubblico o privato (denominazione e sede), la qualifica, i periodi di servizio prestato con la precisazione se si tratti di servizio di ruolo o non di ruolo e la tipologia d'orario prestata (tempo pieno, part-time).
16. l'indirizzo di posta telematica certificata al quale la Provincia inoltrerà le comunicazioni relative allo scorrimento; il recapito telematico indicato dall'interessato costituirà l'indirizzo esclusivo per ogni comunicazione e richiesta di disponibilità per l'attribuzione di incarichi di reggenza e/o supplenza; le domande prive dell'indirizzo PEC saranno considerate irricevibili.
17. la piena disponibilità ad assumere gli incarichi di reggenza o supplenza della sede segretariale presso qualsiasi comune della Provincia di Trento dalla data di scadenza indicata dal presente bando.

Le richieste di disponibilità ad assumere eventuali incarichi saranno inviate esclusivamente all'indirizzo PEC indicato nel modulo d'iscrizione.

Gli incarichi di reggenza e supplenza verranno conferiti secondo l'ordine di merito della graduatoria, come formulata dalle delibere di approvazione a conclusione della fase di valutazione delle domande pervenute; nel caso di parità di punteggio sarà scelto il soggetto più giovane.

Nello scorrimento della graduatoria verranno contattati esclusivamente gli iscritti che non abbiano già in corso un incarico di reggenza o supplenza di sede segretariale conferito dalla Provincia.

I candidati che accetteranno l'incarico, ma non prenderanno servizio o si dimetteranno prima della scadenza dell'incarico, perderanno la loro posizione in graduatoria e saranno collocati d'ufficio in calce alla stessa.

La durata degli incarichi di reggenza delle sedi segretarie dei comuni dovrà essere correlata, ai sensi dell'art. 162 co. 2 della L.R. n. 2 del 2018, al "tempo strettamente necessario all'espletamento delle procedure concorsuali" (o alla diversa procedura di copertura).

La proroga potrà essere accordata sul presupposto necessario dell'avvio della procedura di copertura definitiva della sede.

E' facoltà dei sindaci richiedenti l'incarico segnalare, nel corso della reggenza o supplenza, possibili disfunzioni o motivati rilievi in ordine alla prestazione del segretario, che possano condizionare la prosecuzione dell'incarico stesso.

Per la messa a disposizione di personale provinciale per lo svolgimento delle funzioni di segretario comunale si applica quanto previsto dall'art. 8 delle legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7.

La Commissione giudicatrice verrà nominata dalla Giunta provinciale, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 164 del Codice degli enti locali della Regione Trentino Alto Adige, approvato con L.R. 3 maggio 2018 n. 2.

Fermi restando i principi e/o le specifiche norme in materia, nonché quanto di seguito specificatamente previsto nel presente paragrafo, la Commissione stabilisce in autonomia i criteri cui attenersi per la valutazione dei titoli di cui all'art. 163 comma 2 del Codice degli enti locali della Regione Trentino Alto Adige, approvato con L.R. 3 maggio 2018 n. 2.

Ai fini della valutazione dei titoli saranno comunque osservati i seguenti criteri:

- non sono presi in considerazione i titoli dai quali nessun elemento possa desumersi per un giudizio sulla preparazione e competenza professionale del concorrente o che comunque non abbiano alcuna attinenza con il posto messo a concorso;
- non sono presi in considerazione i certificati di studio attestanti l'iscrizione e frequenza a corsi scolastici o ad altri istituti di istruzione, e/o universitari nei quali non figurino oltre alla presenza la verifica con l'esito favorevole dei relativi esami finali sostenuti.